

QUADERNI TRIBUTARI

7

A cura di
FRANCESCO FARRI - ALBERTO MARCHESELLI

LA DIGITALIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA TRA CONTRASTO ALL'EVASIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

VOLUME IV



Lefebvre Giuffrè

Sezione non inclusa

INTRODUZIONE

di *Ernesto Maria Ruffini*

Buongiorno a tutti,
vi ringrazio per l'invito, un'occasione che rappresenta un momento di dialogo e anche la possibilità di "raccontarvi" come l'Agenzia delle entrate impieghi l'intelligenza artificiale nella sua attività.

Tutti noi — ciascuno nel proprio ruolo — abbiamo il privilegio di vivere in prima linea quest'epoca di grandi trasformazioni e anche le implicazioni che questa tecnologia porta nel nostro lavoro quotidiano offrendoci la possibilità di arricchire il dibattito attraverso quella che è la nostra prospettiva. Cercherò brevemente di dare un piccolo contributo concreto, partendo dall'ottica dell'amministrazione finanziaria.

Le soluzioni offerte dall'intelligenza artificiale ci consentono di compiere grandi passi in avanti, soprattutto per quanto riguarda l'analisi del rischio, intesa come la capacità di intercettare i fenomeni evasivi o elusivi.

Nel corso degli ultimi anni, il Legislatore ha introdotto una serie di misure dirette a potenziare la base informativa a disposizione dell'amministrazione finanziaria. Il risultato è che oggi l'Agenzia delle Entrate dispone di numerose banche dati, come ben sapete.

Un patrimonio informativo vasto che sarebbe però destinato a rimanere lettera morta senza un'adeguata capacità di impiego, che viene sviluppata proprio grazie alle piattaforme avanzate di analisi dei dati, che valorizzano le informazioni in possesso dell'Agenzia integrandole in modo opportuno fra loro.

Nel corso degli anni, l'Agenzia delle Entrate ha sempre effettuato un'attività di analisi del rischio di questi fenomeni proprio per individuare quei soggetti verso i quali indirizzare l'attività istruttoria e di controllo.

Un'attività che era effettuata attraverso il puntuale incrocio delle informazioni presenti nelle banche dati, in modo da intercettare situazioni chiaramente sintomatiche di condotte evasive ed elusive.

Ad esempio: il confronto tra le certificazioni rilasciate dai sostituti di imposta e i compensi indicati in dichiarazione o i contratti d'affitto registrati e redditi da locazione indicati in dichiarazione.

Ecco, a questo tipo di attività diciamo "basilare", oggi è possibile affiancare anche una analisi del rischio più "evoluta", la cosiddetta *network analysis*, che riesce a individuare collegamenti fra soggetti in un determinato settore merceologico, o ancora in un determinato territorio.

In questo modo è possibile scoprire nuove relazioni e far emergere incongruenze che altrimenti sfuggirebbero all'occhio umano, quantomeno solo all'attività degli operatori. Ed è anche possibile sapere qual è l'attività istruttoria più adatta da impiegare caso per caso.

È opportuno però specificare che l'intelligenza artificiale viene impiegata solo nella fase pre-istruttoria, quindi a monte della vera e propria procedura di controllo, ed è quindi propedeutica a selezionare le anomalie che sono ritenute meritevoli di approfondimento. E questo comporta che:

1. in tutte le fasi di utilizzo dei dati è sempre garantito l'intervento umano e quindi degli operatori che lavorano in Agenzia

2. e in nessuna circostanza, l'Agenzia adotta processi decisionali completamente automatizzati.

Quindi sia la motivazione dei provvedimenti che la gestione delle fasi di dialogo con i contribuenti sono, diciamo, di

appannaggio esclusivo dei funzionari dell'Agenzia delle entrate e dei suoi dirigenti.

In ambito fiscale non è possibile, in qualche modo, immaginare un modello che possa arrivare a prescindere dal fattore umano, proprio perché in ogni fase del procedimento, dev'essere possibile seguire, controllare e spiegare le ragioni che hanno determinato la pretesa impositiva. "Spiegare", ovviamente, ai contribuenti.

E questo alla luce sia degli obblighi di motivazione che sono previsti dalla normativa tributaria, ma anche dalla necessità di garantire ai contribuenti il pieno esercizio del loro diritto di difesa.

Proprio per questo le procedure di analisi del rischio realizzate dall'Agenzia delle entrate sono state oggetto di confronto costante col Garante per la *privacy*, che ha rilasciato il suo via libera definitivo dopo una lunga interlocuzione.

Non esiste, in qualche modo, quindi, un "algoritmo antievasione automatizzato".

I nuovi strumenti basati sull'intelligenza artificiale possono solo supportare in una fase propedeutica le nostre analisi di rischio, ma nessun automatismo avrà mai piena cittadinanza nel campo dell'accertamento, né verrà mai utilizzato per la redazione e la motivazione automatizzata di atti impositivi. Questo anche a tutela degli errori che possono essere commessi dalle procedure solamente automatiche.

E questo anche per i profili poi legati alla *privacy* come poc'anzi ho detto.

Grazie per la vostra attenzione e buon lavoro.

Termine estratto capitolo

INTRODUZIONE

di *Maurizio Logozzo*

Porto i saluti dell'Associazione Italiana dei Professori e degli Studiosi di Diritto Tributario a questo Convegno internazionale dal titolo "L'intelligenza artificiale nell'accertamento e nel processo tributario".

Ringrazio anzitutto il prof. Alberto Marcheselli e il prof. Francesco Farri dell'Università di Genova che sono gli organizzatori del Convegno e plaudo all'iniziativa.

Qualche chiosa sul tema del Convegno.

Nel corso degli ultimi anni, l'intelligenza artificiale ha mostrato una significativa capacità pervasiva, destinata a modificare il nostro approccio alle relazioni umane, ai rapporti commerciali, e, più in generale, alla partecipazione alla vita comune.

La materia tributaria non avrebbe potuto sottrarsi a questo mutamento di prospettiva.

Tuttavia, a differenza di altri settori, nei quali l'attitudine dell'intelligenza artificiale di divenire sostitutiva dell'intervento umano si pone in termini critici, in ambito fiscale si registra l'aspettativa che essa possa risultare decisiva per una reale semplificazione e una "auto-applicazione" dei sistemi tributari.

Questo approccio — pervaso da un vago entusiasmo — conferma che ci troviamo ancora nella fase iniziale di una "nuova era", alla quale guardiamo, oggi, con ottimistica attesa e qualche (fondato) timore.

L'"automazione" degli adempimenti tributari, la possibilità di contrastare l'evasione con algoritmi in grado di restituire esiti attendibili, la predittività delle basi imponibili, etc., sono

orizzonti verso i quali gli ordinamenti fiscali — tutti, non solo il nostro — stanno inesorabilmente muovendosi.

Si pensi alle banche dati dell'amministrazione finanziaria — circa duecento — la cui interoperabilità è in fase di implementazione: senza dubbio occorre rifuggire dagli automatismi (come ha confermato il Consiglio di Stato), ma non è possibile confrontarsi con questi nuovi strumenti e soluzioni da essi forniti senza disporre di altrettante nuove chiavi di lettura che consentano di coglierne le potenzialità.

Quando ci confrontiamo su questi temi, cerchiamo di leggere i fenomeni alla luce dei principi e delle categorie che conosciamo. Puntualmente, le nuove soluzioni — tecnologiche o meno — non sempre superano l'esame.

Sono esse a non dimostrarsi all'altezza dei nostri riferimenti tradizionali, o forse sono le categorie note a dover essere aggiornate?

Mi permetto due brevi esempi.

Il primo riguarda la dichiarazione tributaria.

I flussi costanti di dati reddituali e di spesa dei contribuenti consentono già da qualche anno di accedere a forme di precompilazione dichiarativa. L'avvento dei *database* condivisi e della *blockchain* accrescerà sempre di più questa tendenza, contribuendo a ridurre l'evasione (certamente non ad azzerarla) ed offrirà l'opportunità di cristallizzare in forme nuove, alla fine del periodo d'imposta, il rapporto tributario e il pagamento delle imposte.

Orbene, dovremmo forse rinunciare a dette innovazioni sol perché la dichiarazione tributaria è stata per decenni — ed è ancora — lo strumento volto per eccellenza alla partecipazione del contribuente all'attuazione del rapporto d'imposta? Viene forse meno, detta partecipazione, per il sol fatto che la tecnologia provveda da sé stessa senza che vi concorra un attivo agire umano che non consista solo in una conferma?

Il secondo esempio riguarda gli spazi per il contraddittorio tra fisco e contribuente e dunque la dialettica che ha final-

mente trovato esito in una norma positiva (art. 6-*bis*, l. n. 212/2000).

La ridetta operatività scambievole delle banche dati, le transazioni digitali, gli *smart contracts*, l'incremento degli scambi di informazione internazionali, etc., porteranno ad una maggiore attendibilità dei dati emergenti in sede di controllo e dunque ad una più elevata qualità degli "schemi d'atto" che ne recepiranno le elaborazioni. Di conseguenza, con tutta probabilità, nel lungo periodo l'esigenza di un confronto tra amministrazione e contribuente potrebbe oggettivamente ridursi, essendo minori gli spazi di discussione. Non ci sorprenderemo se tra qualche decennio il contraddittorio diverrà meramente eventuale, perché l'intelligenza artificiale — imparando attivamente — avrà modo di proporre esiti così vicini alla realtà fiscale del contribuente da far venir meno la stessa esigenza di interloquire.

Ciò non riduce l'importanza del traguardo dato dall'aver introdotto oggi una norma positiva sul diritto al contraddittorio, ma mostra come il diritto tributario — forse più di altri diritti — sia frutto dei tempi che viviamo.

Peraltro, le prospettive che si schiudono di fronte a noi sono ancora da definire.

Come mi ha confermato uno scienziato informatico del Politecnico di Milano, gli stessi studiosi dell'intelligenza artificiale non conoscono appieno quale sarà il suo futuro e fin dove essa potrà spingersi, quali potranno essere i confini e le inferenze.

Certo, è un futuro già presente perché con i nuovi accertamenti algoritmici si aprono nuovi scenari rispetto ai quali abbiamo dei punti fermi (come la necessità di un intervento umano di validazione degli esiti dell'elaborazione) che mostrano come l'approccio al "nuovo" non sia privo di criticità e richieda una gradualità che talora la tecnologia non consente.

Sono temi sui quali sono certo occorrerà confrontarci ancora a lungo e che confermano quanto sia stata meritevole

l'iniziativa convegnistica del prof. Alberto Marcheselli e del prof. Francesco Farri, iniziativa inserita nell'ambito del PRIN 2020, che ha coinvolto oltre all'Università di Genova, l'Università L. Bocconi, l'Università di Torino, l'Università di Chieti-Pescara e l'Università di Napoli Parthenope.

I volumi frutto del progetto, già pubblicati, sono pionieristici nell'ambito dello studio dell'intelligenza artificiale e degli algoritmi nella nostra materia e hanno dato un rilevante contributo ad una discussione destinata a rimanere aperta, trattandosi di temi sui quali occorre continuare a riflettere.

Sono certo che le relazioni di questo Convegno contribuiranno ancor di più allo studio dell'intelligenza artificiale applicata al diritto tributario.

Termine estratto capitolo

Parte Prima
L'ELABORAZIONE DEGLI ALGORITMI
IN MATERIA TRIBUTARIA

1.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E TRIBUTI:
ALBA DI UN NUOVO MONDO O FOLLE VOLO
OLTRE LE COLONNE D'ERCOLE?

di *Alberto Marcheselli*

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. — 2. Le opportunità e i rischi dell'intelligenza artificiale. — 3. (*Segue*). Il problema del *data entry* particolarmente rilevante anche in materia tributaria. — 4. (*Segue*). La necessità di una dogmatica autonoma per il diritto tributario. — 5. (*Segue*). I rischi, anche nella prospettiva costituzionale-tributaria.

1. *Considerazioni introduttive.*

La mia è una relazione introduttiva che cerca più che altro di far spazio alle relazioni che seguiranno. Devo iniziare veicolando un mio senso l'inadeguatezza ad aprire questi lavori sia per l'altezza del panel dei relatori, sia per la complessità dell'argomento.

Perché aprire un convegno di caratura internazionale in tema di intelligenza artificiale e diritto richiederebbe competenze da informatico, da filosofo del diritto e forse anche da sociologo. E non ho alcuna di queste. Ci vorrebbe uno *chef* — per usare una metafora della cucina — che ha girato il mondo e sono invece un modesto *commis*, forse neanche quello, di un ristorante di provincia. Ma ci provo comunque.

Innanzitutto, mi sembra di poter dire che la cosiddetta intelligenza artificiale — che altro non è anche l'applicazione di tecniche di automazione del linguaggio idonee a riprodurre

gli esiti di un ragionamento — sia effettivamente potenzialmente, credo, anche senza enfasi, l'alba di una nuova era.

Mi sembra che possa essere — potenzialmente — qualcosa di simile all'effetto combinato nella storia dell'umanità, della combinazione dell'elettricità e del motore a scoppio, applicato, però, non al mondo fisico, ma al *Logos*. Cioè, mi viene da dire, se la scrittura è stata nell'evoluzione del *Logos* come l'invenzione della ruota, forse questo potrebbe essere il momento in cui si scopre e si mette in funzione l'equivalente dell'elettricità e del motore.

È un potenziale grande salto in avanti e, come ogni salto in avanti, evidentemente comporta opportunità e rischi.

2. *Le opportunità e i rischi dell'intelligenza artificiale.*

Le opportunità sono evidenti: così come il motore e la ruota della mia metafora hanno eliminato gran parte del lavoro muscolare dell'uomo, l'intelligenza artificiale potrebbe e potrà probabilmente sgravare l'uomo da gran parte del “pensiero muscolare”. “Pensiero muscolare”, espressione in sé contraddittoria, ma icastica: il pensiero ripetitivo, la raccolta delle informazioni, i collegamenti di base. Probabilmente al di fuori forse, e auspicabilmente credo, dovrebbero restare le fasi creative, le fasi di ponderazione di valori e interessi, le decisioni complesse di apprezzamenti emotivi e psicologici.

Qualcosa del diritto sembra assorbito in questo concetto; qualcosa sembrerebbe intuitivamente no, o che sarebbe meglio di no.

Che cosa no? È già stato detto un po' da tutte anche le indicazioni che sono state date nei saluti introduttivi: le attività di ponderazione, le decisioni complesse, l'attività probatoria, l'esame di un teste probabilmente non è bene che siano affidate a uno strumento di questo genere.

Però più che le opportunità, mi sembra opportuno, a volo d'uccello, con-

Termine estratto capitolo

2.

TRASPARENZA NELLA DIGITALIZZAZIONE
DELLE AMMINISTRAZIONI FISCALI:
LA DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI SUI SISTEMI
DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

di *María Amparo Grau Ruiz*

SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. Il lavoro sotto gli auspici dell'OCSE. — 3. La situazione attuale negli Stati Uniti. — 4. Osservazioni finali. — Bibliografia.

1. *Introduzione.*

Questo contributo si concentra su un aspetto critico specifico degli attuali processi di digitalizzazione dell'amministrazione fiscale: la trasparenza. Essa può essere richiesta dagli stessi sistemi di intelligenza artificiale (IA), dai finanziamenti per adottarli o dalla rendicontazione di entrambi. Nella recente letteratura accademica, viene spesso discussa solo in un senso molto limitato. Il più delle volte viene citata solo per fare un riferimento al dibattito sulla *explainability* degli algoritmi, ad esempio nel caso delle scatole nere (1). Tuttavia, la traspa-

(1) “Garantire che le decisioni sull'IA siano trasparenti e spiegabili è fondamentale per mantenere la fiducia del pubblico. La complessità dei sistemi di IA spesso rende difficile capire come vengono prese le decisioni, ponendo una sfida alla responsabilità e alla tracciabilità delle responsabilità. Molti governi, nazionali e subnazionali, stanno quindi istituendo registri aperti degli algoritmi pubblici, come in Cile e in Francia”. C. SANTISO, B. UBALDI, *Governing with artificial intelligence: Are governments ready?*, *The AI Wonk Blog*, OEXD AI Policy Observatory — GPAI (Global Partnership on Artificial Intelligence), 27 agosto 2024. <https://>

renza può raggiungere una portata più ampia quando anche gli insiemi di dati utilizzati per l'addestramento sono inclusi nell'affermazione. Inoltre, questo ampio concetto può anche comprendere le diverse pratiche di comunicazione seguite dagli amministratori fiscali — e anche dagli enti che li controllano — verso i vari *stakeholder* — anche l'opinione pubblica — per garantire la tutela dei diritti umani e i guadagni di efficacia ed efficienza — continuamente invocati per adottare le innovazioni tecnologiche —.

È risaputo che molti governi stanno facendo grandi investimenti economici per migliorare il funzionamento delle loro amministrazioni fiscali nell'era digitale e ne pubblicizzano apertamente la trasformazione. Ma il modo in cui stanno apportando esattamente questi cambiamenti rimane del tutto sconosciuto. Per scoprire cosa sta accadendo a ogni passo compiuto dalle amministrazioni fiscali con l'obiettivo di diventare più efficaci ed efficienti implementando l'IA, non sono disponibili molte fonti affidabili per condurre un'analisi approfondita. Molte amministrazioni fiscali non informano i contribuenti sugli adattamenti precisi che stanno introducendo, su quali tipi di tecniche stanno utilizzando e per quali scopi. In qualche modo, riteniamo che l'implementazione di una cultura della compliance attraverso la trasparenza comporti una bidirezionalità, e che i continui sforzi compiuti dalle amministrazioni fiscali per aumentare la trasparenza da parte dei contribuenti si stiano ora ritorcendo contro con la pretesa di un comportamento amministrativo equivalente, come una sorta di effetto *boomerang* (2). Non dovrebbe bastare dire che

oecd.ai/en/work/governing-with-artificial-intelligence J. MARTÍN LÓPEZ, *Inteligencia artificial y comprobación tributaria: transparencia y no discriminación*, Aranzadi, Pamplona, 2023, pp. 51-105.

(2) “La divulgazione di informazioni sui debiti fiscali individuali è uno di quegli argomenti che non scompariranno mai”. C. CRANE, *Disclosing Tax Data: Maybe the Rich Are Different*, JOTWELL (8 novembre 2024) (recensione di Alex Zhang, *Fiscal Citizenship and Taxpayer Privacy*, __ Colum. L. Rev. __ (di prossima

l'opacità può essere giustificata dal fatto che si tratta semplicemente di procedure interne. Alla fine, una variazione può portare a quella successiva nella corsa tecnologica a un ritmo vertiginoso, con un grave impatto sui diritti dei contribuenti e sulla società (3). Si riconosce che “Come tutti gli enti governativi, le amministrazioni fiscali sono in ultima analisi responsabili nei confronti dei cittadini che servono. Devono operare ed essere viste come operanti in modo equo e imparziale. Ciò significa che devono essere soggette a una serie di controlli e contrappesi per garantire la trasparenza delle loro operazioni e un'adeguata responsabilità nella gestione complessiva del sistema fiscale” (4).

È quindi utile cercare di raccogliere, almeno, informazioni generiche dal maggior numero possibile di fonti diverse per dipingere una sorta di immagine impressionista. Considerando i rapidi cambiamenti, organizzazioni internazionali come l'OCSE stanno supportando le amministrazioni fiscali nazionali — in diverse regioni e persino nel mondo — nel portare avanti questi processi. Per questo motivo, dal punto di vista metodologico vale la pena seguire attentamente il suo lavoro per esaminare gli attuali sviluppi, aggiungendo in particolare una breve nota sull'esperienza comparata in materia di trasparenza — come quella dell'*Internal Revenue Service* negli Stati Uniti d'America —. Pertanto, il testo successivo a questa introduzione è strutturato secondo questi punti principali e si conclude con una sezione contenente alcune osservazioni finali sul tema esaminato.

pubblicazione nel 2025), disponibile su SSRN (2 aprile 2024)), <https://tax.jotwell.com/disclosing-tax-data-maybe-the-rich-are-different/>.

(3) M.A. GRAU RUIZ, *Fiscal Transformations Due to AI and Robotization: Where Do Recent Changes in Tax Administrations, Procedures and Legal Systems Lead Us?*, *Northwestern Journal of Technology & Intellectual Property*, 19, 2022, p. 325. <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njtip/vol19/iss4/1/>.

(4) OCSE, *Tax Administration 2024: Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies*, OECD Publishing, Paris, 2024, p. 139. <https://doi.org/10.1787/2d5fba9c-en>.

2. Il lavoro sotto gli auspici dell'OCSE.

Le recenti pubblicazioni dell'OCSE ci aiutano indirettamente a descrivere con un certo livello di dettaglio la situazione attuale in varie economie sviluppate. A volte le informazioni non sono complete e, in una certa misura, le informazioni pubbliche sull'argomento sono in qualche modo ritardate.

Già nel 2020 esisteva una chiara visione di ciò che l'amministrazione fiscale 3.0 avrebbe potuto comportare. La figura seguente mostra un impressionante *iceberg*. Questa metafora ben riuscita fa una distinzione tra ciò che il cittadino vede e ciò che accade sotto la linea di galleggiamento e che rimane invisibile. Ci sono diverse ragioni per spiegare ciò che i cittadini non possono vedere: ad esempio, dare ai contribuenti la sensazione che l'IA stia rendendo la tassazione semplice per loro (5), oppure evitare di fornire indicazioni eccessive su come vengono applicati i nuovi approcci "intelligenti" — perché ciò potrebbe aumentare la *non compliance* —, eccetera. Tuttavia, a nostro avviso, esiste una linea sottile tra l'uso dell'IA solo per la gestione o anche per scopi di *engagement*. Quest'ultimo aspetto può essere piuttosto controverso, soprattutto quando alcune tecniche, come il *nudging*, possono chiaramente influenzare il comportamento umano (6).

(5) Per quanto riguarda l'idea di una tassazione "senza soluzione di continuità", si veda M.A. GRAU RUIZ, *Perfiles de la fiscalidad empresarial venidera: de los incentivos que podrían subsistir o no en el caso de las grandes multinacionales a la propuesta de modificación del ecosistema de las PYMES*, Revista Técnica Tributaria, No.137, 2022.

(6) I contribuenti potrebbero essere esposti un giorno ad altre tecniche di manipolazione come il *grinding* (ricompensare compiti ripetitivi) o l'*endowment* (investire tempo per un bene che non si può vendere). Queste tecniche sono già utilizzate da alcuni social network.

3.

RULES AS CODE: EXPERIENCES FROM
THE SWEDISH TAX AGENCYdi *Peter Lindholm e Tomas Algotsson*

SOMMARIO: 1. Introduction. — 2. Something we learned. — 3. Rules as code in Swedish Tax Agency. — 4. Translation of reality, the first step to execute machine readable rules. — 5. The level of abstraction. — 6. Nature of legal rules — 7. Summary. — Bibliografia.

1. *Introduction.*

What is Rules as Code (RaC)? There is no fixed definition but it is frequently described as the process of encoding and publishing rules as machine-readable code or simply converting rules into computer code. Machine readable code does not replace human readable legislation but is a supplement.

The RaC-concept is widely considered as an important tool for government digitalization and is a modern way of making legal rules executable. The idea is that by making rules and regulations machine consumable and thereby available in user environments the gap between legislation and implementation is minimized. When citizens and companies have easier access to the legislation it facilitates regulatory compliance. Among other benefits the concept makes it possible to automate legal testing of new legislation. The use of RaC also creates opportunities for integration in business systems and improved digital services for citizens and companies.

Potential benefits include reduced uncertainty regarding tax rules for the businesses, higher compliance with the gov-

ernment agencies interpretations and reduced costs for compliance. Program developers and the government agencies as the Swedish Tax Agency (STA) can also benefit in the form of increased efficiency in internal processes.

Following a comprehensive feasibility study (2019) the STA has developed a solution for providing machine-readable tax rules in business systems directed towards facilitating tax compliance for small and medium sized businesses.

The objective has been to develop an entry level solution that is “simple, fair and secure for all” and that:

- does not require specially adapted legislation;
- enables our legal experts to independently convert legislation to machine-readable files without assistance from technical staff;
- is a service from the STA voluntary to use.

The technical solution should be based on open source programming (does not require expensive programs or licenses).

A principal element for this is that the STA only makes the rule files available for use and is not obliged to develop any application or services of its own. It's up to the program developers to build smart applications that uses the rule files.

The STAs products (machine-readable rule files, human readable legal specifications and the API) can be used in different ways. The largest potential for use is probably when the rule files are combined with existing data/information in e.g. a business system, which creates possibilities for automation when a specific transaction or event occurs.

The process from human readable legislation to functions in an application or a system could be explained as follows.

Legal experts within the STA converts existing human readable legislation to logical rule trees. With the use of our rule editor the legal experts then are able to transform the rule tree into machine-readable Json-format files. The program developers are now able to download the rule file from the STAs webpage. The downloaded file is then combined with a

rule engine in the application to supply legal conditions in e.g. an accounting app.

At the moment, STA has published machine readable rules in several legal areas — Travel expenses, Rental of private homes, Representation and Gifts to employees. Others legal areas are under development.

Our API will be completed with additional operations to increase usability, including functionality to check if you have the latest version of a file.

Our main focus is at the moment directed to further development of our file format with additional information such as tags and calculations. The STAs solution rely on external system developers to make practical use of the rule files and incorporate them in their applications to create value for users. Therefore, it's essential to have a continuous dialogue with the software developers to ensure our rule files are easy to implement.

2. *Something we learned.*

The level of interest from program developers regarding RaC is from our experience closely connected to their system architecture. Companies with older client-server architecture are significantly less interested in implementing RaC-files than companies with modular or cloud architecture. Therefore, it might take longer than expected to see significant increases in usage of RaC-files.

The STAs solution rely on external system developers to make practical use of the rule files and incorporate them in their applications to create benefits for users. Therefore, it's essential to have a continuous dialogue with the system developers to ensure that the format is usable.

A brief comment regarding the rapid development of AI-technology and RaC. There is no telling what will happen in the future but at the moment we have not yet seen any signs that AI

will make STAs concept obsolete. However, the probability is high that AI will be included in our process in the future, for now we are in a test phase and yet don't know how.

3. *Rules as code in Swedish Tax Agency.*

“Rules as code” refers to the concept of encoding legal rules into machine-consumable formats that can be interpreted and executed by software systems. This approach aims to translate the often ambiguous and interpretive nature of legal language into a form that is precise and unambiguous, suitable for automated processing (Godfrey & Burdon, 2024). However, the translation of legal rules into code is not straightforward due to the inherent ambiguities and the need for interpretation in legal texts. Legal coders face the challenge of determining the extent to which they disambiguate rules and the interpretive methods to apply. The principle of fidelity, adapted from legal translation literature, offers a framework to address these interpretive ambiguities in the legal coding process (Godfrey & Burdon, 2024). Additionally, the concept of “Low Code No Code” platforms, which simplifies the development of applications, including those for legal purposes, by minimizing the need for traditional coding, is relevant to the broader discussion of “rule as code” (Bhattacharyya & Kumar, 2021). In summary, “rule as code” is an emerging field that seeks to bridge the gap between legal rules and their implementation in digital systems. It involves complex considerations around the interpretation and disambiguation of legal language to ensure that the encoded rules align with the intended legal principles and applications (Bhattacharyya & Kumar, 2021; Godfrey & Burdon, 2024).

When the rules are coded the next step is to expose them in business system or in other environments near the citizen. When coding legal rules, there are two basic building blocks, which are necessary for the application to be

Termine estratto capitolo

Parte Seconda
CONTROLLI, ACCERTAMENTI
E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

1.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E
RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA:
LE (POCO RASSICURANTI) INDICAZIONI DELLA
DELEGA FISCALE E DELLA SUA ATTUAZIONE

di *Stefano Dorigo*

SOMMARIO: 1. Introduzione: intelligenza artificiale e amministrazione finanziaria nell'ordinamento tributario italiano. — 2. La legge delega n. 111/2023 e la rilevanza dell'intelligenza artificiale come strumento per la gestione del rapporto d'imposta. — 3. L'attuazione della delega nei decreti delegati. — 4. La tutela del contribuente: qualche luce e molte ombre. — 4.1. Il limitato ruolo dell'operatore umano. — 4.2. La rischiosa "delega" a fonti sub-legislative del compito di tutelare i diritti. — 4.3. La voluta opacità dell'algoritmo. — 4.4. Il rischio di discriminazione nei confronti di alcune categorie di contribuenti. — 4.5. Gli spazi aperti per un accertamento automatizzato. — 5. Conclusioni: la delega e l'intelligenza artificiale, un'occasione (pericolosamente) persa.

1. *Introduzione: intelligenza artificiale e amministrazione finanziaria nell'ordinamento tributario italiano.*

L'intelligenza artificiale ed i suoi utilizzi si collocano nel più generale contesto di quella che — comunemente — viene denominata rivoluzione digitale, tema ormai attuale e dibattuto non solo in ambito giuridico (1). Certamente, la digitalizzazione permea ogni aspetto della vita individuale e collettiva e sta mutando con rapidità ed incisività inattese non solo

(1) Una delle prime ricerche che ha utilizzato il termine "rivoluzione" riferendosi all'economia digitale è stata quella di TAPSCOTT, *Blueprint to the digital economy: creating wealth in the era of e-business*, New York, 1998.

l'ambito dell'economia, ma anche quello politico e sociale. Da fenomeno esclusivamente economico, insomma, essa è divenuta il nuovo paradigma dell'intera vita sociale, modificando comportamenti, indirizzando scelte, addirittura influenzando il modo di essere dei luoghi tradizionali della socialità (si pensi al fenomeno della *sharing economy* nelle città d'arte) (2).

Mi pare, peraltro, che sia più corretto parlare al riguardo di “rivoluzione algoritmica” (3). L'algoritmo è infatti ciò che contraddistingue la nuova economia dematerializzata (quella fondata sui *big data*, la loro raccolta ed il loro sfruttamento), ma anche la robotizzazione dei processi produttivi sia di beni che di servizi. È l'algoritmo che dà vita all'intelligenza artificiale, ne determina le condotte iniziali e ne consente, laddove possibile, l'evoluzione a seguito di autonomo apprendimento. Non stupisce, quindi, che sia attorno ad esso che si sta sviluppando un impetuoso mutamento dei comportamenti individuali e sociali (dalla costante interconnessione alla crescente virtualità dei rapporti), dell'economia (attorno alle piattaforme digitali ed ai processi produttivi automatizzati, che portano al superamento della centralità dei beni/servizi tradizionali come strumenti di creazione del valore) e conseguentemente del modo di concepire e garantire il *welfare* (si pensi all'espulsione dal lavoro di lavoratori dotati di competenze basiche, ma allo stesso tempo all'emergere di nuove figure professionali prive di adeguata regolamentazione). Tutto ciò,

(2) Si veda, per una visione critica, il lavoro di O'NEIL, *Weapons of Math Destruction. How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*, Penguin, UK, 2017. Il profondo impatto dell'uso dei dati nelle economie contemporanee è stato evidenziato da MAYER-SCHÖNBERGER, RANGE, *Reinventing Capitalism in the Age of Big Data*, Hachette, 2018. Si può rinviare anche a MAYER-SCHÖNBERGER, CUKIER, *Big Data. A Revolution That Will Transform How We Live, Work and Think*, London, 2013.

(3) Alcuni autori preferiscono il termine “rivoluzione cibernetica”, facendo riferimento alla possibilità di controllo (sia degli umani che delle macchine) che il nuovo paradigma è in grado di realizzare (si veda ad esempio SIMONCINI, “Diritto costituzionale e decalogo del diritto costituzionale nell'era dell'intelligenza artificiale”).

2.

LA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: CRITICITÀ E PROSPETTIVE

di *Pier Luca Cardella*

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Il quadro di riferimento. — 2.1. L'elaborazione della proposta e la sua accettazione nella legge delega. — 2.2. L'elaborazione della proposta e la sua accettazione nel d.lgs. n. 13 del 2024. — 2.3. L'elaborazione della proposta e la sua accettazione nei primi provvedimenti attuativi. — 3. I profili di criticità. — 3.1. I contenuti della proposta nel prisma dei principi costituzionali. — 3.2. Il mancato contraddittorio. — 3.3. L'opacità della proposta e degli algoritmi utilizzati. — 4. Conclusioni. — Bibliografia.

1. *Premessa.*

L'impiego di sistemi che sfruttano l'intelligenza artificiale può, almeno in linea astratta, essere di ausilio tanto con riguardo alla selezione dei soggetti cui deve essere indirizzata la proposta di concordato preventivo biennale, quanto con riferimento alla definizione dei relativi contenuti (1).

(1) In tema di concordato preventivo biennale v., tra gli altri e senza pretesa di esaustività, P. BARABINO, *Il concordato preventivo biennale, tra accordi e automatismi: una natura ibrida di "accordo-opzione"*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2025, 3 ss.; D. CANÉ, *Il doppio volto del concordato preventivo nella riforma tributaria, tra imposizione e collaborazione*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2024, 107 ss.; F. GALLO, *Capacità contributiva, solidarietà e discriminazione qualitativa dei redditi*, in *Rass. trib.*, 2023, 704 ss.; S. GIANONCELLI, *Il concordato preventivo: effetti e decadenze*, in AA.VV., *La riforma fiscale. I diritti e i procedimenti. Vol. III Accertamento, sanzioni e rapporti fra processi*, a cura di A. GIOVANNINI, Pisa, 2024, 91 ss.; A. GIOVANARDI, *Il concordato preventivo biennale tra predeterminazioni di imponibili programmaticamente ineffettivi e tax compliance*, in AA.VV., *L'attuazione della riforma tributaria*, a cura di M.

Avuto riguardo al primo profilo, l'interesse ovviamente sussiste se, e nella misura in cui, l'ambito di applicazione del concordato non è generalizzato e, da questo punto di vista, il d.lgs. n. 13 del 2024, a differenza della delega e dello schema di decreto delegato trasmesso alla Presidenza della Camera dei Deputati in data 13 dicembre 2023, conosce un perimetro applicativo esteso a tutti i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, sicché, non ponendosi *in parte qua* un problema di selezione, il riferimento a soluzioni di intelligenza artificiale è semplicemente fuori contesto.

Altro è, invece, a dirsi con riguardo ai contenuti della proposta di concordato, sussistendo spazi entro cui il ricorso a sistemi di intelligenza artificiale potrebbe rivelarsi in qualche modo utile e, in effetti, proprio in questo senso parrebbe potersi leggere l'art. 17, comma 1, lett. g), n. 2.1, della l. delega n. 111 del 2023 stando al quale l'Agenzia delle entrate elabora la proposta di concordato “*utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione*”.

LOGOZZO, Pisa, 2024, 111 ss.; A. GIOVANNINI, *Concordato preventivo: inquadramento sistematico*, in AA.VV., *La riforma fiscale. I diritti e i procedimenti. Vol. III Accertamento, sanzioni e rapporti fra processi*, cit., 43 ss.; Id., *Il concordato preventivo: reddito e Costituzione*, in AA.VV., *La riforma fiscale. I diritti e i procedimenti. Vol. III Accertamento, sanzioni e rapporti fra processi*, cit., 55 ss.; G. INGRAO, *Riflessioni su decadenza e cessazione dal concordato preventivo biennale*, in *Riv. dir. trib.*, 2025, I, 1 ss.; M. LOGOZZO, *Il concordato preventivo biennale*, in AA.VV., *Riforma fiscale*, a cura di A. TOMASSINI, Milano, 2023, 158 ss.; V. MASTROIACOVO, *Il concordato preventivo: soggetti, oggetto e procedimento*, in AA.VV., *La riforma fiscale. I diritti e i procedimenti. Vol. III Accertamento, sanzioni e rapporti fra processi*, cit., 69 ss.; L. NICOTINA, *L'enigma del concordato preventivo biennale: un istituto che rischia di risolversi, nuovamente, in un fallimento*, in *Riv. tel. dir. trib.*, 2024, fasc. n. 1, 171 ss.; A. QUATTROCCHI, *Il concordato preventivo biennale nell'attuazione della legge delega di riforma del sistema fiscale*, in *Riv. dir. trib.*, 2024, I, 417 ss., e i contributi di A. GIOVANNINI, F. PAPARELLA e M. VERSIGLIONI raccolti in AA.VV., *I controlli del Fisco. La riforma tributaria fra accertamento e Statuto del contribuente*, a cura di E. DELLA VALLE e F. PAPARELLA, *I libri del Sole 24 Ore Settimanale* — n. 11/2024 — Maggio 2024. Per un ampio commento alla disciplina di cui trattasi, v. anche la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 18/E del 2024.

Trattasi, tuttavia, di uno sviluppo strumentale che il primo comma dell'art. 9 del d.lgs. n. 13 del 2024 svaluta riconoscendo la centralità, in chiave logico-funzionale, di una “*metodologia*” che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati, le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, a tal fine dovendosi tener conto degli andamenti economici e dei mercati e delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale e delle risultanze della loro applicazione.

Viene, in poche parole, in rilievo un complesso di dati impersonali di agevole e pronto reperimento e la valorizzazione delle “*nuove tecnologie*” risulta ridotta ai minimi termini (2).

2. *Il quadro di riferimento.*

Il che, ovviamente, non impedisce di riconoscere la rilevanza della fase di elaborazione della proposta di concordato che, seppur basata sull'impiego di dati e metodologie per così dire “tradizionali”, costituisce un passaggio cruciale sulla via che conduce al raggiungimento dell'ambizioso obiettivo sotteso all'introduzione del concordato preventivo biennale, obiettivo, come noto, consistente nel “*favorire l'emersione di materia imponibile*” offrendo, al contempo, “*al contribuente*

(2) Cfr., in questa direzione, E. DELLA VALLE e F. PAPARELLA, *Le prospettive. Il successo dell'operazione passa da un risultato più vicino alla realtà*, in *I focus del Sole 24 Ore*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2024, sett. n. 19, 4; per una lettura parzialmente diversa della disposizione qui d'interesse, v. S. DORIGO, *L'Amministrazione finanziaria e l'uso dell'intelligenza artificiale: gli indirizzi della delega fiscale e gli approdi (poco rassicuranti) in sede attuativa*, in *Riv. dir. trib.*, 2024, I, 770, a giudizio del quale “l'elaborazione automatizzata ha ad oggetto una molteplicità di dati, esterni rispetto al contenuto della dichiarazione del contribuente, e mira ad individuare la capacità contributiva dal medesimo manifestata ai fini della determinazione del *quantum* della proposta di concordato preventivo. L'intelligenza artificiale serve, qui, per ricostruire il reddito riferibile al contribuente ed ha, perciò, un impatto assai più profondo nella gestione del rapporto d'imposta”.

l'opportunità di rendere certa la propria posizione tributaria" (3).

2.1. L'elaborazione della proposta e la sua accettazione nella legge delega.

Lungo questa direttrice, merita innanzi tutto ricordare che l'art. 17, comma 1, lett. g), n. 2.1, della l. delega n. 111 del 2023, fissando il primo dei quattro criteri direttivi in materia di concordato preventivo biennale, considera(va) centrale *“l'impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, formulata dall'Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili”*.

In via di estrema sintesi, il percorso che porta al perfezionamento del concordato, nelle intenzioni del legislatore delegante, sarebbe dovuto passare per una prima fase di elaborazione di una proposta da parte dell'Agenzia delle entrate basata sulla valorizzazione del patrimonio informativo custodito nelle banche dati a sua disposizione, sull'impiego di nuove tecnologie e sulla interpolazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, fase cui avrebbe dovuto fare seguito, previo contraddittorio preventivo da attivarsi con modalità semplificate, l'accettazione da parte del contribuente della proposta stessa con l'assunzione dell'impegno a dichiarare gli importi concordati (4).

(3) In questi termini la Relazione al disegno di legge delega per la riforma fiscale (A.C. n. 1038).

(4) In tema di concordato preventivo biennale e contraddittorio v., nella specifica prospettiva della delega, il parere n. 10/2023 della Commissione per i procedimenti accertativi e concorsuali della Corte dei conti, nonché la relazione n. 10/2023 della Commissione per i procedimenti accertativi e concorsuali della Corte dei conti.

3.

ALGORITMI PREDITTIVI E DIRITTI DEI CONTRIBUENTI: UNA TEMPESTA PERFETTA

di *Daniela Conte*

SOMMARIO: 1. Accertamento tributario e intelligenza artificiale tra mito e realtà. — 2. La legalità algoritmica alla “prova di resistenza”. — 3. Addestramento degli algoritmi predittivi e trattamento dei dati personali. — 4. Conclusioni.

1. *Accertamento tributario e intelligenza artificiale tra mito e realtà.*

Nell’ottica di contrastare l’evasione fiscale, il vasto patrimonio informativo di cui dispone l’Agenzia delle entrate, per essere correttamente valorizzato ed efficacemente utilizzato, richiede strumenti e tecniche di analisi sempre più evoluti, così da riuscire a trasformare i dati in informazioni e le informazioni in conoscenze fiscalmente rilevanti (1).

A tal fine, nell’ultima delega fiscale (2), è stato previsto un costante ampliamento del ricorso agli algoritmi di *machine learning* nel campo dell’accertamento tributario nell’ottica di

(1) Per ampie considerazioni, v. A. CONTRINO, *Digitalizzazione dell’amministrazione finanziaria e attuazione del rapporto tributario: questioni aperte e ipotesi di lavoro nella prospettiva dei principi generali*, in *Riv. dir. trib.*, n. 2, 2023, pp. 105 ss.

(2) Legge 9 agosto, n. 111 “Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale”.

potenziare i controlli attraverso selezioni mirate dei contribuenti a maggiore rischio di evasione fiscale (3).

È il caso dell'algoritmo Ve.R.A. che, come è noto, è in grado di elaborare la vasta mole di informazioni reperibili dalle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate mediante l'impiego delle tecnologie informatiche di apprendimento automatizzato. Tutto ciò al fine di condurre analisi di tipo probabilistico volte ad estrarre i profili fiscali ed economico-finanziari dei contribuenti-evasori da sottoporre, a valle dell'intervento del funzionario umano, ad un eventuale accertamento tributario (4).

Tuttavia, gli algoritmi di *maching learning*, in ragione dell'elevato grado di affidabilità dei risultati, forniscono informazioni sul singolo contribuente e sulla sua capacità contributiva, che si prestano ad essere utilizzate, senza ulteriori riscontri da parte del funzionario persona fisica, in sede di accertamento tributario.

Su questo aspetto si è aperto un ampio dibattito in dottrina (5) tenuto conto soprattutto che il legislatore della delega non si è preoccupato di escludere espressamente che gli algoritmi predittivi possano essere utilizzati per predisporre accertamenti automatizzati ma, con una certa ambiguità, si è limitato a stimolare il ricorso “*alle tecnologie digitali e alle soluzioni*

(3) Cfr. art. 17, comma 1, lett. f) della legge delega n. 111/2023 sulla riforma del sistema tributario.

(4) In tema, v. G. CONSOLO, Sul trattamento dei dati personali nell'ambito delle nuove procedure automatizzate per il contrasto all'evasione fiscale, in A. CONTRINO - E. MARELLO (a cura di), *La digitalizzazione dell'amministrazione finanziaria tra contrasto all'evasione e tutela dei diritti del contribuente*, Giuffrè, 2023, pp.179 ss.; Id., *Il nuovo applicativo di analisi del rischio fiscale "Ve.Ra." nel processo di digitalizzazione dell'attività dell'Amministrazione finanziaria*, in *Il diritto dell'economia*, n. 3, 2023, pp.153 ss.; C. FRANCIOSO, *Intelligenza artificiale nell'istruttoria tributaria e nuove esigenze di tutela*, in *Rass. trib.*, n. 1, 2023, pp. 47 ss.

(5) Cfr. F. PAPARELLA, *L'ausilio delle tecnologie digitali nella fase di attuazione dei tributi*, in *Riv. dir. trib.*, n. 6, 2022, 617 ss.; S. DORIGO, *L'Amministrazione finanziaria e l'uso dell'intelligenza artificiale: gli indirizzi della delega ed i (poco rassicuranti) approdi in sede attuativa*, in *Riv. dir. trib.*, n. 6, 2024, pp. 761 ss.

di *intelligenza artificiale*” al fine di prevenire, contrastare e ridurre l’evasione fiscale (6).

Dunque, potrebbe accadere che l’Agenzia delle entrate decida di valorizzare, piuttosto che circoscrivere, l’efficacia probatoria delle risultanze delle analisi del rischio di evasione fiscale basate sull’impiego di algoritmi predittivi, (7) con la precipua finalità di emanare avvisi di accertamento in automatico.

In questa ipotesi — che non appare così remota — gli algoritmi di *machine learning* assumerebbero natura di presunzione legale relativa e la garanzia di tutela dei diritti fondamentali dei contribuenti finirebbe per dipendere direttamente da come l’algoritmo è stato costruito, da quali dati sono stati selezionati, da come è stato addestrato e, infine, da come si è giunti all’*output* finale.

Dal lato procedimentale, il rischio è che la motivazione dell’avviso di accertamento risulti appiattita sulle risultanze di algoritmi che — essendo, per loro natura, non trasparenti — finirebbero per impedire ai destinatari della decisione automatizzata il concreto esercizio dei propri diritti di difesa procedimentale, perché questi ultimi non sarebbero in grado di ricostruire l’*iter* logico sulla base del quale l’avviso è stato emanato.

Dal lato processuale, l’onere della prova — che, nel caso di presunzioni legali relative, grava sul contribuente accertato — finirebbe per assumere la veste di una *probatio diabolica* e, a causa della strutturale opacità di questi strumenti, il giudice tributario non potrebbe sindacare la logicità e ragionevolezza della regola che governa l’algoritmo.

(6) Cfr. art. 2, primo comma, lett. b) della legge delega n. 111/2023.

(7) G. RAGUCCI, *L’analisi del rischio di evasione in base ai dati dell’archivio dei rapporti con gli intermediari finanziari: prove generali dell’accertamento algoritmico?*, in *Riv. tel. dir. trib.*, 4 settembre 2019, n. 2, 2019, pp. 261 ss.; M. FASOLA, *Le analisi del rischio di evasione tra selezione dei contribuenti da sottoporre a controllo e accertamento “algoritmico”*, in G. RAGUCCI (a cura di), *Fisco digitale. Cripto-attività, protezione dei dati, controlli algoritmici*, Torino, 2023, pp. 79 ss.

In questa prospettiva, i temi di carattere generale che vengono portati, dalla citata dottrina, al tavolo del dibattito sono molteplici e, peraltro, molto delicati in quanto vanno dalla riserva di legge al corretto bilanciamento, ispirato al principio di proporzionalità, tra interesse fiscale e tutela del diritto di difesa, in sede procedimentale e processuale, del contribuente destinatario di una decisione algoritmica, fino alla identificazione dei criteri sottesi al c.d. “giusto” procedimento di accertamento algoritmico.

Nonostante la rilevanza delle richiamate questioni, il legislatore delegato non si è preoccupato di sopperire alla mancanza di una cornice legislativa volta a regolamentare l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nel procedimento di accertamento tributario.

Infatti, l'Esecutivo, in sede di attuazione dei principi e criteri direttivi della legge delega, non è intervenuto sulle regole che disciplinano il procedimento di accertamento “tradizionale” e sulle connesse garanzie al fine di adattare al mutato contesto digitale ma si è limitato a razionalizzare e riordinare le previgenti disposizioni in materia di analisi del rischio di contrasto all'evasione fiscale (8).

Per il Governo, le analisi di rischio non sono destinate ad operare sul piano della determinazione sostanziale della capacità contributiva dei soggetti interessati ma rappresentano meri strumenti tecnici volti a rendere più efficiente la funzione amministrativa di controllo ed accertamento tributario.

(8) Cfr. art. 2 del d.lgs n. 13/2024, secondo cui l'analisi del rischio in materia tributaria è il processo, che - al fine di massimizzare l'efficacia delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonché di quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo, tramite modelli e tecniche di analisi deterministica ovvero probabilistica, nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali - utilizza, anche attraverso la loro interconnessione, le informazioni presenti nelle basi dati dell'Amministrazione finanziaria, ovvero pubblicamente disponibili. I risultati dell'analisi del rischio, oltre che per le attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, sono utilizzati anche per lo

€ 49,00
024225613

ISBN 978-88-28-87571-0

